



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CIATTINI FRANCESCO (id FSI 165677)

Con segnalazione del 30 dicembre 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XXV Torneo Internazionale di Scacchi Città di Montecatini Terme” BELLATALLA Emilio Lorenzo (A.I.) che *“il giocatore Francesco Ciattini non si presentava al turno 2 senza avvertire della propria assenza, falsando così lo svolgimento della manifestazione. Dopo aver atteso il tempo di tolleranza di 60 minuti gli veniva assegnata la sconfitta per forfait. Il giocatore veniva rimosso dai turni successivi e dava comunicazione della sua assenza solamente a turno 3 inoltrato”*.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *“il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CIATTINI FRANCESCO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 20/1/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano

